

Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

**TRIBUNALE DI BENEVENTO IN COMPOSIZIONE COLLEGALE –
SEZIONE LAVORO
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

Per la sig.ra **STANCO ANGELA**, nata a Sturno (AV) il 02.10.1971, Cod. Fisc.: STNNG71R42I990I, residente in San Martino Sannita (BN) alla via S. Giorgio n. 20 ed elettivamente domiciliata in Benevento alla via Nicola Giustiniani n.18, presso e nello studio dell'avv. Maria Esposito C.F: SPSMRA62H48A783S, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, e che dichiara, ai sensi dell'art.170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di posta elettronica: avvmariaesposito@puntopec.it o presso il numero di fax: 0824.316292

Reclamante

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- in persona del Ministro p.t. con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 - Roma, codice fiscale 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso i cui Uffici in via Armando Diaz n.11 – 80100 NAPOLI – è domiciliato per legge.

Resistente

NONCHÉ CONTRO

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rapp. p. t., codice fiscale 80039860632 via Ponte della Maddalena, 55- 80142 Napoli – domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Armando Diaz n.11 – 80100 NAPOLI.

Resistente

ALTRESÌ CONTRO

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., Piazza Ernesto Gramazio nn.2-3 – 82100 Benevento - domiciliato



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Armando Diaz n.11 - 80100
NAPOLI.

Resistente

AVVERSO E PER LA REVOCA

- del **Decreto n.15411/2017 emesso in data 17.08.2017**, in pari data depositato e comunicato via pec, dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – in persona del Giudice dott.ssa Adriana Mari, nel procedimento segnato al **R.G. n. 3477/2017**, con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall'odierna reclamante;
- nonché di ogni altro provvedimento collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della reclamante.

PREMESSO CHE

- Con ricorso cautelare, ex art. 700 c.p.c., depositato in data 04.07.2017 la sig. Angela Stanco, odierna reclamante, adiva il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“1. rilevata l'esistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare e del periculum in mora, dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della prof.ssa Stanco all'ambito territoriale Marche Ambito 009 in luogo dell'Ambito territoriale Campania 004, come ad essa spettante ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; 2. In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, assegnando la docente Stanco Angela in una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Campania, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del suo diritto soggettivo ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare; 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 4. Con riserva di agire in separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti. Con ogni più ampia riserva e salvezza di ogni diritto e ragione”*.



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

- Alla prima udienza, del 31.07.2017, sono comparsi l'Avv. Maria Esposito per l'odierna reclamante e il sig. Andrea Luongo, per delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, nell'interesse del MIUR. Entrambi i difensori si riportavano, rispettivamente, al ricorso introduttivo – che ivi, per ragioni di economia, s'intenda integralmente richiamato e trascritto – e alla comparsa di costituzione e risposta. L'Avv. Esposito, per la ricorrente, contestava inoltre integralmente le controdeduzioni ai motivi di ricorso prospettati da controparte e, all'uopo, depositava memoria generica di replica in uno ad ulteriore documentazione atta a provare l'infondatezza delle avverse difese. Alla predetta udienza del 31.07.2017 il Giudice adito, ordinava alla ricorrente la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e fissava, altresì, l'udienza successiva al 17.08.2017.

- All'udienza del 17.08.2017 l'avv. Maria Esposito per la ricorrente si riportava alle difese svolte in atti e depositava ricevuta di avvenuta notifica per pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR. Nessuno compariva per il MIUR. Il Giudice si riservava la decisione.

- In pari data, 17.08.2017, il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – in persona del Giudice unico dott.ssa Adriana Mari rigettava il ricorso segnato al n.R.G. 3477/2017 con decreto n.15411/2017 così statuendo: *“Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Adriana Mari, letti gli artt.669 ss. c.p.c., così provvede: 1. rigetta il ricorso 2. Condanna Stanco Angela al pagamento delle spese di lite pari ad €800,00, oltre oltre spese generali, Iva e cpa”*.

- il Decreto di rigetto è assolutamente illegittimo, nonché fondato su un assoluto travisamento dei fatti che ha, per l'effetto, condotto all'epilogo negativo e, pertanto, va revocato per i seguenti motivi di

FATTO E DIRITTO

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RITO CAUTELARE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESATTA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO, EX ART.112 C.P.C.;



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

MANCATO ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO; TRAVISAMENTO DEI FATTI; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI DELL'ATTO.

Preliminarmente questa difesa osserva che il Decreto di rigetto n.15411/2017 si manifesta del tutto illegittimo anzitutto per la circostanza di non essere fondato sulla valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il Decreto, rappresentante il momento finale – seppur non definitivo – della vicenda processuale instaurata con un ricorso ex art. 700 c.p.c. deve, *ex lege* e in attuazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, necessariamente aver riguardo ai due presupposti prima menzionati e cioè quelli del *fumus* e del *periculum*, non potendo il Giudice adito far leva su circostanze da manifestare e valutare, se del caso, nell'ambito di un eventuale e differente giudizio ordinario.

Infatti, l'articolo 700 c.p.c. prevede che: *“fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*.

Secondo costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale l'ordine cautelare dato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è un provvedimento di natura anticipatoria rispetto alla pronuncia di condanna ed è assimilabile a quest'ultima quanto agli effetti dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 614 bis c.p.c. per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare .

Presupposti cui il Giudice deve attenersi al fine della concessione della tutela in via d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. sono contestualmente: il *fumus boni iuris*, la cui verifica implica la formulazione di un giudizio di probabilità – cd. prognostico - in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa; il *periculum in mora*, ossia un pericolo grave e irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto.

Senonché, con riferimento al caso che occupa, il Giudice adito non opera la benché minima valutazione e menzione dei due presupposti richiesti preferendo trattare



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

questioni afferenti il giudizio ordinario. In particolare, l'autorità decidente si preoccupa, quasi esclusivamente, di delineare il quadro normativo nell'ambito del quale dovrebbero individuarsi i presupposti per la fruizione dei benefici di cui alla L.104/1992 al fine di prestare adeguata e continuativa assistenza a persone colpite da handicap. L'analisi espletata dal Giudice ha condotto, di fatto, alla esclusione dalla fruizione dei benefici in parola ad opera della sig.ra Angela Stanco, sull'assunto che *"...omissis.....Nel caso di specie parte ricorrente non ha documentato di essere l'unico familiare referente che assiste la suocera disabile grave. Ebbene la ricorrente si è limitata a produrre le dichiarazioni di Liviero Errico, di Liviero Cosimo e di Liviero Elena rispettivamente coniuge e figli di Scazzillo Rita. Manca agli atti la dichiarazione di Liviero Errico nato il 8.7.1988, figlio convivente dell'odierna ricorrente (e pertanto nipote della Scazzillo)... omissis"*. Orbene, tale passaggio argomentativo del Giudice – pressochè l'unico – non rileva rispetto alla posizione in graduatoria della signora Stanco che comunque, pur a voler sottrarre – e non se ne comprende il motivo, considerato anche che il MIUR li ha sempre riconosciuti – i 6 punti derivanti dalla fruizione dei benefici di cui alla legge 104/1992, vanterebbe per l'esperienza maturata, i titoli e la situazione del nucleo familiare – nella specie la presenza di un figlio minore – un punteggio pari a 24, come calcolato dal MIUR e risultante dal documentale allegato al ricorso (**doc. 37 produzione fase cautelare**). Il punteggio di 24 o quello riconosciutale dal MIUR di 30 (24 + 6 per benefici L.104/92), infatti, risulterebbe comunque superiore o equivalente a quello di altri colleghi – almeno sette posizioni - collocati presso l'ambito Campania, indicato quale preferenziale dall'odierna reclamante, come evincibile dalla semplice lettura comparativa del punteggio della signora Stanco con la graduatoria-bollettini trasferimenti sottoposti all'attenzione del Giudice di prime cure, da cui risultano assegnati all'ambito Campania, in particolare, tra gli altri, i seguenti insegnati Belfiore Filomena con punti 28; Bruno Albertina con punti 24; De Angelis Gelsomina con punti 24; Maio Maria Grazia con punti 18; Paciolla Nicoletta con punti 27; Quarantiello Catia con punti 18; Tufo Katia con punti 29,50; tutti con punteggio inferiore alla reclamante.



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

In disparte il merito della questione – di cui si dirà a breve in apposito motivo di reclamo – quel che in tal momento giova evidenziare è l'assoluta illegittimità del decreto di rigetto, poiché fondato su questioni completamente disancorate rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere i suoi presupposti applicativi: il *fumus* e il *periculum*, così come correttamente evidenziati e provati in ricorso e nella memoria di replica ad opera dell'odierna reclamante.

In particolare, quanto al *fumus*, la ricorrente – odierna reclamante – affermava:

“Sussistenza fumus boni iuris

L'esame della documentazione in atti consente di ritenere fondata la prospettazione della prof.ssa Stanco la quale ha indicato, come prima preferenza, CAMPANIA ambito 004 o comunque ha indicato delle sedi assegnate oggi illegittimamente a docenti di scuola primaria aventi punteggio inferiore, in fase C.

Tutto ciò configura una vera e propria disparità di trattamento a danno della prof.ssa Stanco nonché una vera e propria violazione del diritto soggettivo della ricorrente.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si consideri la situazione personale e familiare della ricorrente che ha, tra l'altro, un punteggio più elevato e ciononostante viene penalizzata rispetto a docenti, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede. Mette conto evidenziare che errori e gravi disfunzionalità del sistema hanno gravemente leso i diritti dell'odierna ricorrente. E' palese, infatti, la lesione del diritto soggettivo della docente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa l'assegnazione della sede nella propria regione di provenienza o quanto meno l'assegnazione nelle sedi dalla stessa indicate in base al proprio punteggio, possibilità questa, invece, riservata esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti aventi un punteggio inferiore a quello dell'odierna ricorrente.

Infine si rileva la palese ed evidente illegittimità della legge 107/2015 con particolare attenzione alle fasi, alle modalità ed ai criteri messi in atto per la mobilità dei docenti.

Infatti il provvedimento di trasferimento della ricorrente è stato il frutto del cattivo funzionamento dell'algorithmo ministeriale ai danni della stessa, docente di ruolo



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

*penalizzata dal cattivo funzionamento del famigerato algoritmo. **Il MIUR ha quindi violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla ricorrente.** Si ribadisce che così come risulta dalla documentazione prodotta, numerosi docenti inseriti in graduatoria, pur avendo punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in scuole facenti parte di ambiti di preferenza scelti dalla prof.ssa Stanco, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri dalla propria residenza. Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'ambito territoriale indicato è illegittimo e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria”.*

Risulta di palmare percezione l'assenza di qualsivoglia riferimento ai benefici fruibili in virtù della L.104/1992 adottati dal Giudice a motivo di rigetto del ricorso.

*Procedendum est, quanto al periculum la sig.ra Stanco rappresentava e provava la seguente situazione: **Sussistenza del periculum in mora:***

Preme evidenziare che la situazione personale e familiare della prof.ssa Stanco necessita di una tutela anticipata e cautelare al fine di paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti all'assegnazione della stessa presso l'ambito territoriale Marche. La ricorrente, infatti, così come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso, è coniugata e madre di due figli in età scolastica per cui l'allontanamento dalla figura materna per ragazzi di età ancora scolare sarebbe fonte di notevole stress psico- fisico oltre che di notevole disagio economico per l'intero nucleo familiare. La lontananza, pertanto, in particolare dai due figli Errico e Lorenzo, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei figli e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. La docente Angela Stanco, si ribadisce, presta regolare assistenza alla suocera Sig.ra Scalzillo Rita la quale risulta disabile in situazione di gravità, legge 104/1992, art. 3, comma 3, così come risulta dalla



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

documentazione che si allega. L'odierna ricorrente, infatti costituisce l'unico referente della sig.ra Scalzillo con la quale tra l'altro convive nel comune di San Martino Sannita. Il marito della sig.ra Scalzillo, persona anziana e con diverse patologie (così come risulta dai documenti che si producono) quali ischemia cardiaca cronica, diabete mellito con impegno funzionale, bronchite cronica ostruttiva, morbo di paget, non è in grado di provvedere all'assistenza quotidiana della moglie. Inoltre la figlia della sig.ra Scalzillo, così come risulta da documento che si allega, non ha la residenza nello stesso comune della madre ed è titolare di attività commerciale che non le consente di assistere la stessa. Ne consegue che la prof.ssa Stanco risulta l'unica persona del nucleo familiare in grado di poter adeguatamente assistere la suocera, sig.ra Scalzillo. Pertanto l'imminenza del pregiudizio è integrata dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 nonché per l'anno 2017/2018, laddove invece il danno irreparabile deriva dalla incidenza di tale trasferimento a considerevole distanza dai propri affetti con notevoli ripercussioni sulla sfera personale, familiare e sociale della prof.ssa Stanco. Infatti la ricorrente, permanendo a prestare servizio nelle Marche Ambito 0009, ancora una volta, verrebbe completamente sradicata dal proprio territorio d'origine e dal proprio nucleo familiare, costretta tra l'altro, a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa. Il tutto, inoltre, sarebbe fonte di grave danno soprattutto per i figli, che hanno un'età in cui la presenza costante della mamma risulta indispensabile ai fini di una loro crescita serena ed equilibrata. La ricorrente si trova in una condizione personale e familiare problematica che non le consente, pertanto, di continuare a prestare servizio in una sede così distante e stare lontana da casa.

Per mero scrupolo difensivo si rappresenta che in casi analoghi recente giurisprudenza (Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016, Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza nel procedimento segnato al R.G. 8749/ 2016 – Tribunale di Salerno Sezione Lavoro dott.ssa Ippolita Laudati e Tribunale di Napoli Sezione Lavoro dott.ssa Manuela Montuori ordinanza del 26.09.2016) ha riconosciuto la palese violazione dei diritti del personale docente trasferito lontano da casa. In particolare nell'ordinanza del Tribunale di Trani, il



Studio Legale Avv. Maria Esposito

Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -

Giudice Dott. Giuseppe Di Trani in accoglimento della spiegata domanda cautelare, ha così statuito: “...non vi è dubbio che nella specie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. ..Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA (art.97 Cost) oltre che dell'art.1, co.108 legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM) dell'art.6 CCNL mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art.28, co 1, dpr n. 487/1994). Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre il dedotto fumus boni iuris (fondatezza della pretesa), la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora. ..L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. **La lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia.** Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Friuli Venezia Giulia) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (Margherita di Savoia)”. Ed ancora il Tribunale di Taranto, Giudice Dott. Lorenza De Napoli, in accoglimento della domanda cautelare ha così disposto: “ E' evidente la illegittimità dell'operato dell' amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito Puglia 0023 indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

il diritto dell'istante all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023. Sussiste altresì nella fattispecie in esame, l'ulteriore requisito del periculum in mora. L'imminenza del pregiudizio è integrata dalla prossimità della data di inizio dell'anno scolastico 2016/2017 mentre l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante"...Ed ancora il Tribunale di Salerno, sezione Lavoro Giudice Dott. Ippolita Laudati, in fattispecie analoga, ha sospeso immediatamente con un'ordinanza sospensiva gli effetti del provvedimento di trasferimento del Miur nell'ambito delle operazioni nazionali stabilite in base ai criteri dell'algoritmo ed ha così, tra l'altro, statuito: "la presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore".

Emerge solare, anche in tal caso, che il riferimento all'assistenza prestata alla suocera rappresenta esclusivamente, volendo utilizzare una terminologia penalistica, un'aggravante ulteriore rispetto ad una situazione che risulta principalmente e prioritariamente gravosa per la condizione del nucleo familiare della sig. Angela Stanco. Il pericolo grave e irreparabile è, infatti, ancorato alla situazione in cui verserebbero i figli e il marito, oltre la suocera della sig.ra Stanco, laddove Codesto Ill.mo Collegio non provvedesse a revocare il Decreto di rigetto e ad accogliere il presente reclamo. Appare evidente – già da una lettura *prima facie* – che giammai la sig.ra Stanco ha posto a fondamento esclusivo e prioritario del *periculum* la condizione della suocera Rita Scalzillo, sebbene di notevole significato.



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

Si aggiunga, dunque, che il Giudice di prime cure ha ommesso di valutare il ricorso nella sua integralità e arbitrariamente ha attribuito, ai fini del rigetto, rilevanza esclusivamente ad un aspetto che, viceversa, la ricorrente aveva posto solo come secondario, benché rilevante.

Tanto premesso e chiarito, risulta evidente l'illegittimità del decreto di rigetto che, per l'effetto, deve essere revocato essendo del tutto destituito di ogni fondamento giuridico, nonché dei presupposti essenziali.

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CCNI CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2017/2018; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. L.VO 297/94; ERRATA QUALIFICAZIONE SOSTANZIALE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DI SCELTA.

In subordine, laddove l'Ill.mo Collegio ritenesse prevalente, diversamente – si ribadisce - da quanto sostenuto dalla sig.ra Stanco in ricorso, il diritto o meno alla fruizione dei benefici di cui alla L.104/1992 e al CCNI ai fini del rigetto illegittimamente operato con il decreto n.15411/2017, si evidenzia che il Giudice di *primae curae* ha errato sia la qualificazione sostanziale del diritto in questione, sia i presupposti operativi per la sua fruibilità ad opera della sig.ra Stanco, odierna reclamante.

In particolare, dopo aver correttamente ricostruito il quadro normativo generale di riferimento (Cfr. pagg.4 e 5 del decreto n.15411/2017), il Giudice adito con il ricorso segnato al n. R.G. 5381/2016 richiama l'orientamento della Cassazione a Sezione Unite del 2008, secondo cui: *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare- lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”*. Sul punto *nulla questio!* La qualificazione operata dalla Suprema Corte è assolutamente corretta e insindacabile, quel che appare illegittima invece è l'errata



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

applicazione sostanziale, in uno all’altrettanto errata qualificazione, del diritto in questione - di cui si dirà a breve – ad opera del Giudice unico.

Proseguendo, il Giudice di prime cure riporta integralmente l’art.13, punto IV, del CCNI, al fine di dar contezza delle condizioni richieste ai fini della fruibilità del beneficio di cui alla L.104/1992 e, conseguentemente – per effetto di un errata qualificazione – escludere l’odierna reclamante dal novero dei fruitori: nulla di più illegittimo. In particolare, il rigetto fonda sulla seguente motivazione: “....omissis.....*Nel caso di specie parte ricorrente non ha documentato di essere l’unico familiare referente che assiste la suocera disabile grave. Ebbene la ricorrente si è limitata a produrre le dichiarazioni di Liviero Errico, di Liviero Cosimo e di Liviero Elena rispettivamente coniuge e figli di Scazzillo Rita. Manca agli atti la dichiarazione di Liviero Errico nato il 8.7.1988, figlio convivente dell’odierna ricorrente (e pertanto nipote della Scazziillo), che, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa nella dichiarazione personale trasmessa all’USP di Mantova, aveva compiuto il 18° anno di età al momento della presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2017/2018”.*

L’art. 13, punto IV, del CCNI nel delineare le condizioni di operatività ai fini del beneficio di cui alla L.104/1992 richiede – e solo in taluni casi – oltre alla dichiarazione positiva del familiare che intende prestare assistenza e, dunque, beneficiare della L.104/1992, quella del coniuge e dei figli dell’assistita, non anche quella di nipoti o altri parenti e affini maggiorenni. Nel caso che occupa, le richieste dichiarazioni risultano tutte allegate al ricorso ex art.700 c.p.c. (**doc.40 e 42 produzione fase cautelare**) Quella del nipote, di non poter assistere la nonna - che ivi si allega solo ed esclusivamente per mero scrupolo difensivo e ad abundantiam - non era e non è richiesta dal predetto art.13 (doc.02 del presente reclamo).

Il diritto-dovere di assistenza rappresenta, come correttamente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamata dal Giudice di prime cure, un diritto soggettivo di scelta e giammai un interesse legittimo. Tanto va evidenziato poiché il Giudice di prima cure pare aver qualificato solo formalmente tale posizione in termini di diritto soggettivo, posto che nell’applicazione sostanziale del medesimo lo ha affievolito illegittimamente



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

in interesse legittimo, pretendendo dalla sig.ra Stanco anche la dichiarazione del figlio che non è richiesta *ex lege*. La distinzione fondamentale tra diritto soggettivo ed interesse legittimo risiede, del resto, anzitutto nella circostanza che il primo non necessita dell'intermediazione altrui per la sua concreta realizzazione laddove, invece, l'interesse legittimo la richiede necessariamente. Il legislatore, ben consapevole di tale distinguo, ha formulato l'art. 13 richiedendo la dichiarazione positiva – esercizio del diritto – da parte dell'assistente-lavoratore e solo laddove quest'ultimo non sia il coniuge – deroga alla regola generale – quella negativa dei figli, oltre che del coniuge medesimo, al fine di assumere il ruolo di assistente e fruitore dei benefici di cui alla L.104/1992.

La titolarità del diritto-dovere in questione da parte della sig.ra Stanco è stato regolarmente esercitato da anni, come risultante dalle richieste di fruizione dei benefici ex L.104/92 (**doc.03 del presente reclamo**) e permessi, come da documenti che si producono, e mai evidentemente posti in contestazione dal Miur che li ha considerati e concessi (**doc.4 del presente reclamo**). Non si comprende, pertanto, la ragione che ha indotto il Giudice di prime cure a ritenerlo insussistente e tanto – si precisa – in virtù del richiamo dallo stesso operato all'articolo 13 del CCNI e all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione.

Quanto poi alla dichiarazione resa dalla sig.ra Stanco circa l'età del figlio, giova effettuare una fondamentale precisazione. La signora Stanco, nel modulo online inviato al MIUR allegato al ricorso ex art.700 cpc, effettua una corretta dichiarazione affermando di avere un solo figlio di età inferiore ad anni 18. Nell'allegato manuale, invece, la reclamante indica la corretta data di nascita del primogenito e solo per evidente mero errore di lettura nella compilazione erra nella dichiarazione. Emerge evidente che la corretta indicazione della data di nascita consente l'individuazione della maggiore età del primogenito anche nell'allegato. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che **a rilevare ai fini dell'attribuzione di punteggio generata dal sistema online del MIUR è solo la dichiarazione online, correttamente effettuata dalla sig.ra Stanco.**



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

Risulta, pertanto, evidente l'illegittimità del decreto di rigetto, che va revocato, anche sotto tali ulteriori profili.

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 115 CP.C. E DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE.

Il Giudice Unico, infine, solo nelle ultime dieci righe del decreto di rigetto rivolge attenzione ad ulteriori aspetti atti a motivare la mancata concessione del provvedimento cautelare che si contestano.

In particolare, dispone: *“la domanda di parte ricorrente è carente sul piano delle allegazioni non avendo né richiamato né prodotto la graduatoria relativa alla mobilità a.s. 2017/2018 necessaria per verificare la presenza di docenti privi di titoli di precedenza che avrebbero ottenuto il trasferimento nella provincia richiesta dalla ricorrente con punteggio inferiore. Né la ricorrente individua eventuali nominativi e relativi punteggi di docenti che con un minor punteggio l'avrebbero scavalcata nelle procedure di mobilità per l'a.s. 2017/2018 (non essendo rilevante la graduatoria relativa all'operazione di mobilità per l'a.s. scolastico 2016/2017 avendo la ricorrente chiarito nelle note depositate il 4.8.2017 che il presente procedimento è relativo all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018)”*.

Vero è che per mero errore di selezione tra i files di allegazione si è provveduto a depositare la graduatoria 2016/2017 in luogo di quella 2017/2018, tuttavia tale mancanza è stata colmata dal MIUR che ha provveduto ad allegarla in sede di costituzione unitamente ai bollettini di trasferimento, che qui per facilità di consultazione si produce **(doc.05 del presente reclamo)** Il Giudice alla luce di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove *“...omissis deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero....omissis”*.

Dalla semplice lettura della graduatoria, comparata con il punteggio della ricorrente, emerge lampante la presenza di nominativi di colleghi che pur avendo punteggio inferiore risultano collocati nell'ambito indicato quale preferenziale dalla reclamante ed in particolare, si ribadisce, degli insegnanti: Belfiore Filomena con punti 28; Bruno



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

Albertina con punti 24; De Angelis Gelsomina con punti 24; Maio Maria Grazia con punti 18; Paciolla Nicoletta con punti 27; Quarantiello Catia con punti 18; Tufo Katia con punti 29,50.

Il Giudice ha avuto, pertanto, piena conoscenza della lesione sostanziale inflitta alla reclamante per effetto del mal funzionamento dell'algoritmo del Miur. Mal funzionamento riconosciuto anche dalla prevalente giurisprudenza, come riportata all'interno del ricorso ex art.700 c.p.c. e che ivi s'intenda integralmente richiamata.

Non tener conto del documentale prodotto da controparte solo perché favorevole alla ricorrente viola anche il principio del giusto processo, in quanto tale condotta sembra porsi in un'ottica punitiva rispetto al contestato difetto di allegazione. S'insiste, ancora una volta, per la revoca del decreto di rigetto.

Tanto premesso ed argomentato, ne consegue che nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimità del decreto di rigetto che determina il perdurare di un pregiudizio imminente ed irreparabile a fronte di una situazione meritevole di tutela immediata che vede leso il diritto della ricorrente al trasferimento presso una sede di lavoro diversa da quelle indicate tra le prioritarie preferenze, in assenza del mancato rispetto dei punteggi di ciascun docente. Sede, tra l'altro, particolarmente disagiata, trattandosi di un paesino – Tavullia - della provincia di Pesaro da cui dista 16,7 Km percorribili in autobus in non meno di 45 minuti privo, persino, della Stazione Ferroviaria (**doc.06 del presente reclamo**) che non consentirà alla Stanco di accorciare le distanze dal proprio nucleo familiare illegittimamente imposte alla reclamante per effetto, prima della condotta illegittima del MIUR e successivamente dal Decreto di rigetto dell'adito Giudice. Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile (*periculum in mora*), al quale il ritardo di un provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto, giustificano il reclamo al Collegio, dal momento che un definitivo provvedimento giurisdizionale di merito si rivelerebbe inutile a causa anche del fatto che il diritto soggettivo *de quo* risulterà già leso nelle more del giudizio ordinario. Così come la già difficile situazione familiare ed



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

economica della sig.ra Angela Stanco, venutasi a determinare a seguito dell'illegittimo comportamento del MIUR, si va maggiormente ad aggravare a seguito della condanna alle spese disposta con il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 cpc, di cui si chiede la revoca.

La tutela cautelare, infatti, ha un carattere strumentale, interinale e anticipatorio rispetto al bene della vita che, all'esito di un ordinario giudizio, può ottenere la ricorrente. Per cui, l'accoglimento del presente reclamo eviterebbe – alla luce dei motivi esposti – la configurazione di un danno grave ed irreparabile che, per vero, si determinerebbe all'esito di un giudizio ordinario attributivo della dovuta *utilitas* cui si aspira.

Tutto quanto premesso, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

PROPONE RECLAMO

all' Ill.mo Tribunale di Benevento in composizione collegiale, Sezione Lavoro, affinché voglia emettere con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, con ordinanza e previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole adottata dal MIUR, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento segnato al R.G. n.3477/2017 Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro – sia telematico che cartaceo, essendo il MIUR costituito solo cartaceamente;**
- 2) Revocare il decreto di rigetto n.15411/2017 del 17.08.2017 emesso dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - in persona del Giudice dott.ssa Adriana Mari nel procedimento segnato al R.G. n.3477/2017;**
- 3) Per l'effetto rilevata l'esistenza delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare e del *periculum in mora*, dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della prof.ssa Stanco all'ambito territoriale Marche Ambito 009 in luogo dell'Ambito territoriale Campania 004, come ad essa spettante ovvero di altro



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

indicato tra le preferenze della domanda di mobilità, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- 4) In ogni caso, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, assegnando la docente Stanco Angela in una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Campania, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del suo diritto soggettivo ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare
- 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e del cautelare ex art. 700 cpc, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- 6) Con riserva di agire in separato giudizio per la condanna al risarcimento dei danni subiti. Con ogni più ampia riserva e salvezza di ogni diritto e ragione.
- 7) Si chiede, qualora l'adito Tribunale ne ritenesse l'utilità, di essere autorizzati alla notifica del presente reclamo ex art.151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito on-line del MIUR o nelle forme che ritenesse dovute.

Si allegano:

- 01) Decreto di rigetto n.15411/2017 del 17.08.2017 emesso dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - in persona del Giudice dott.ssa Adriana Mari nel procedimento segnato al R.G. n.3477/2017
- 02) Dichiarazione negativa di fruizione dei benefici di cui alla L.104/92 di Errico Liviero;
- 03) Richieste di fruizione dei benefici di cui alla L.104/92 concessi dal MIUR alla reclamante;
- 04) Attestato dell'Istituto Sant'Angelo a Sasso dei permessi ex L.104/92 concessi alla reclamante;
- 05) Graduatoria A.S. 2017-2018 prodotta dal MIUR – Bollettini trasferimenti;



Studio Legale Avv. Maria Esposito

*Patrocinate innanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Via Nicola Giustiniani, n.18 - 82100 BENEVENTO – tel e fax:0824/316292
c.f. SPSMRA62H48A783S – p.i. 00904320629 - pec: avvmariaesposito@puntopec.it -*

- 06) Documento per calcolo percorrenze sino alla prima stazione ferroviaria.
- 07) Contributo Unificato di EURO 162=;
- 08) Dichiarazione del coniuge Liviero Errico 2017;
- 09) Dichiarazione di Liviero Cosimo 2017;
- 10) Dichiarazione di Liviero Elena 2017;
- 11) Provvedimento di trasferimento del 28.08.2017 per Antonelli F.
- 12) Provvedimento di trasferimento del 28.08.2017 per De Rosa M.
- 13) Provvedimento di trasferimento del 28.08.2017 per Soreca E.
- 14) Allegato N. 37 della produzione di parte del ricorso ex art.700 cpc – Domanda di trasferimento A.S. 2017-2018 -

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è di €162,00=.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Benevento, 30.08.2017

Avv. Maria Esposito

